|  |
| --- |
| Comunicazione dei diritti e doveri  dell’indiziato che non ha 18 anni compiuti |

|  |
| --- |
| Ricevi questa comunicazione perché sei indiziato.  Nella qualità di indiziato sei autorizzato a sapere quali sono i tuoi diritti e doveri. |

Leggi attentamente questa comunicazione.

Sei obbligato a sottoscrivere una dichiarazione in cui confermerai di aver ricevuto la comunicazione.

|  |
| --- |
| Oltre alle informazioni, nella comunicazione troverai disposizioni da cui esse risultano.  Se non è stato segnalato diversamente – sono disposizioni del Codice di procedura penale (legge del 6 giugno 1997 – Codice di procedura penale, Gazzetta Ufficiale del 2024 posizione 37 e 1222). |

La stessa comunicazione riceverà il tuo rappresentante legale (genitore oppure tutore) oppure la persona che si prende cura di te, oppure una persona maggiorenne che indicherai oppure che verrà assegnata dal tribunale.

Il tuo rappresentante legale (genitore oppure tutore) oppure la persona che si prende cura di te, può intraprendere a tuo favore tutti gli atti, ad esempio richiedere che venga assunta una prova, presentare l’appello (art. 76).

I tuoi diritti e doveri nella procedura penale

**Nella qualità di indiziato:**

**1. Sei autorizzato a decidere se intendi presentare chiarimenti e che chiarimenti presenterai**

Puoi presentare chiarimenti, rifiutarsi di presentare chiarimenti oppure rifiutarsi di rispondere alle singole domande. Non devi spiegare perché ti rifiuti di rispondere alle domande oppure ti rifiuti di presentare chiarimenti (art. 175 § 1).

Nel corso dell’interrogatorio puoi richiedere di poter presentare chiarimenti per iscritto. La persona che ti interroga però può opporsi, se ha motivi importanti (art. 176 § 1 e 2).

Se partecipi agli atti puoi presentare chiarimenti relativi alle prove a cui fanno riferimento (art. 175 § 2).

**2. Sei autorizzato a ricorrere all’assistenza legale**

Nella qualità dell’indiziato puoi ricorrere all’assistenza di un legale – difensore.

Puoi scegliere da solo un avvocato oppure un consulente legale che ti rappresenterà.

Il tuo rappresentante legale (genitore oppure tutore) oppure un’altra persona che si prende cura di te, può nominare un difensore per te (art. 76).

Potete indicare autonomamente fino a tre difensori che ti rappresenteranno durante il procedimento penale (art. 77).

In tale caso pagate da soli il vostro difensore (i vostri difensori).

Se non nominate un difensore, il tribunale assegnerà per te un difensore d’ufficio (art. 79 § 1 punto 1).

|  |
| --- |
| Nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di assegnazione di un difensore d’ufficio per te, verrà presentata al tribunale competente per l’esame della pratica da parte del pubblico ministero.  Invece nel corso di un procedimento civile lo farà il tribunale (art. 81 § 1). |

Il difensore può rappresentarti nel corso dell’intero procedimento oppure ad un atto particolare.

Se sei tratto in arresto provvisorio:

1) il tuo difensore può parlare con te a quattro occhi nel carcere – senza la presenza di altre persone;

2) puoi contattare il tuo difensore per corrispondenza.

|  |
| --- |
| Il pubblico ministero oppure una persona indicata da quest’ultimo può partecipare ai tuoi incontri con il difensore e controllare la vostra corrispondenza, però non oltre 14 giorni dalla data in cui sei stato tratto in arresto provvisorio (art. 73). |

Nel corso dell’investigazione oppure delle indagini puoi richiedere che agli interrogatori partecipi il tuo difensore. Qualora però il tuo difensore non venisse all’interrogatorio, la persona che interroga potrà comunque procedere (art. 301).

Se nel corso del procedimento compierai 18 anni e il tribunale ritirerà l’assegnazione del difensore d’ufficio, e non ce la fai a pagare il difensore (non sei in grado di sostenere i costi del difensore senza danno al mantenimento necessario tuo oppure della tua famiglia), il tribunale può assegnarti un difensore d’ufficio per tutta la durate dal procedimento oppure per un unico atto (art. 78 § 1 e 1a).

|  |
| --- |
| **Ricordati:** quando presenti la richiesta di assegnazione di un difensore d’ufficio devi sempre allegare le prove attestanti che non sei in grado di pagare il difensore da solo. |

Nel corso delle indagini preliminari puoi presentare tale richiesta all’organo che svolge le indagini, il quale la trasmetterà al tribunale oppure puoi presentarla direttamente al tribunale. Devi sempre scrivere di quale procedimento si tratta.

Nel corso del procedimento giudiziario puoi presentare tale richiesta entro 7 giorni dal momento in cui hai ricevuto la copia dell’atto d’accusa. Se non rispetti la scadenza oppure non alleghi le prove, la tua richiesta può essere esaminata solo dopo la data dell’udienza oppure della seduta (art. 338b § 1 e 2).

Qualora dovessi ritenere di aver bisogno di un difensore d’ufficio solo dopo la prima data dell’udienza oppure della seduta – richiedilo entro una data tale da permettere al tribunale di esaminare la tua richiesta prima dell’udienza oppure della seduta successiva (art. 338b § 3).

Se dovessi essere condannato/condannata oppure se il procedimento dovesse essere condizionalmente archiviato, i costi del difensore d’ufficio potrebbero essere caricati su di te (art. 627 e art. 629).

**3. Sei autorizzato ad avvalerti di assistenza di un interprete**

Se non conosci la lingua polacca sufficientemente bene puoi avvalerti di assistenza di un interprete.

Tu oppure il tuo difensore potete richiedere assistenza gratuita di un interprete. Quest’ultimo ti aiuterà nei contatti con il tuo difensore in tutte le fasi del procedimento a cui parteciperai (art. 72 § 1 e 2).

Nel corso del procedimento riceverai traduzioni dei documenti e delle decisioni, come:

1) decisione relativa alla presentazione, integrazione oppure modifica dei capi d’accusa;

2) atto d’accusa;

3) decisioni soggette all’impugnazione;

4) decisioni che concludono il procedimento.

La persona che svolge il procedimento può solamente leggerti (pronunciare) la decisione relativa alla conclusione del procedimento tradotta – qualora tu sia d’accordo e qualora essa non sia soggetta all’impugnazione (art. 72 § 3).

**4. Sei autorizzato ad accedere alle informazioni relative al contenuto dei capi d’accusa**

Nel corso delle indagini preliminari hai il diritto di sapere di che cosa sei sospettato:

1) quali sono i capi d’accusa e se vengono integrati oppure se cambiano nel corso del procedimento:

2) che pena può essere applicata nei tuoi confronti e in base a quali disposizioni di legge (art. 313 § 1., art. 314, art. 325g § 2 e art. 308).

Fino al momento di comunicazione della data in cui potrai prendere conoscenza dei materiali del procedimento, sei autorizzato a richiedere che la persona che svolge il procedimento ti comunichi oralmente le basi dei capi d’accusa, nonché che rediga una motivazione per iscritto entro 14 giorni (art. 313 § 3).

**5. Hai il diritto di presentare le richieste relative alle prove e partecipare agli atti**

Puoi richiedere che la persona che svolge il procedimento esegua l’atto in seguito al quale si crea evidenza, ad esempio che interroghi un testimone, consegua qualche documento oppure assuma perizia di un perito (art. 315 § 1).

|  |
| --- |
| La persona che svolge il procedimento può non tener conto della tua richiesta relativa alla prova nel caso in cui:  1) l’assunzione della prova è inammissibile;  2) la circostanza che deve essere provata, non è rilevante per la modalità di conclusione del procedimento oppure è stata già dimostrata, ed è allineata a quanto dichiarato dal richiedente;  3) la prova è inutile ai fini di constatazione di qualche circostanza;  4) la prova non può essere assunta;  5) la richiesta relativa alla prova in maniera chiara è volta a prolungare la durata del procedimento;  6) la richiesta relativa alla prova è stata presentata oltre la data comunicata alla parte ed indicato dall’organo responsabile del processo (art. 170 § 1). |

La persona che svolge il procedimento non può negare a te né al tuo difensore la partecipazione all’atto, nel caso in cui tu abbia presentato la richiesta di esecuzione dello stesso (art. 315 § 2).

Nel caso in cui, nel corso dell’investigazione oppure delle indagini, tu richieda di partecipare ad altri atti, il pubblico ministero può negarti la partecipazione a tali atti. Questo può avvenire in un caso particolarmente giustificato del punto di vista dell’interesse vitale del procedimento. Nel caso in cui tu sia privato/a della libertà, il pubblico ministero può negarti la partecipazione all’atto qualora il tuo accompagnamento possa comportare grandi difficoltà (art. 317).

Nel caso in cui l’atto del procedimento non possa essere ripetuto in udienza, tu e il tuo difensore potete parteciparci, a meno che il ritardo dell’esecuzione dello stesso comporti la perdita oppure la deformazione della prova (art. 316 § 1).

|  |
| --- |
| In caso di timore che qualche testimone non possa essere interrogato nel corso dell’udienza, puoi richiedere che il testimone venga interrogato dal tribunale oppure richiedere al pubblico ministero di fare in modo che il testimone venga interrogato con questa modalità (art. 316 § 3). |

Nel caso in cui nel procedimento venga assunta una prova in forma di perizia, tu e il tuo difensore potete partecipare all’interrogatorio del perito e prendere conoscenza della sua perizia scritta (art. 318).

**6. Hai il diritto di accedere agli atti**

In qualsiasi momento dell’investigazione oppure delle indagini – anche dopo la loro conclusione – hai il diritto di richiedere accesso agli atti del procedimento. Puoi anche richiedere la redazione di trascrizioni e di copie degli atti oppure prepararle autonomamente (ad esempio le fotocopie). La persona che svolge l’investigazione oppure le indagini può negarti l’accesso agli atti a causa di un interesse vitale dello stato oppure dell’interesse del procedimento. Gli atti possono essere dati a disposizione in forma elettronica.

Nel caso in cui, la persona che svolge le indagini preliminari, prima di inviare il procedimento al tribunale, abbia presentato la richiesta di arresto provvisorio oppure di prolungare l’arresto provvisorio nei tuoi confronti – a te e al tuo difensore viene dato accesso agli atti del procedimento nella parte che contiene le prove allegate alla richiesta. In caso di un timore fondato di esistenza di pericolo per la vita, la salute oppure la libertà del testimone oppure di un suo parente prossimo, le deposizioni del testimone non verranno trasmesse a te (art. 156 § 5 e § 5a).

Dopo l’invio del procedimento al tribunale tu e il tuo difensore avrete pieno accesso agli atti del procedimento e potrete ottenere copie e trascrizioni dei documenti richiesti oppure prepararle autonomamente (ad esempio fotocopie). Se possibile dal punto di vista tecnico, le informazioni relative agli atti del procedimento possono essere trasmesse anche mediante il sistema teleinformatico (art. 156 § 1).

**7. Hai il diritto di richiedere di poter prendere conoscenza dei materiali del procedimento alla fine dello stesso**

Prima della conclusione del procedimento puoi richiedere di poter prendere conoscenza dei materiali del procedimento alla fine dello stesso. A questa attività può partecipare il tuo difensore (art. 321 § 1 e 3).

Entro 3 giorni dalla data in cui hai preso conoscenza dei materiali del procedimento puoi presentare la richiesta di integrazione del procedimento (art. 321 § 5).

Prima di prendere conoscenza dei materiali del procedimento alla fine dello stesso, hai il diritto di prendere visione degli atti che possono essere trasmessi pure in forma elettronica (art. 321 § 1).

**8. Hai il diritto di richiedere la mediazione**

In ogni fase puoi richiedere che la pratica venga inviata al procedimento di mediazione. Il suo obiettivo è tra l’altro il tentativo di trovare un accordo tra le persone offese e l’accusato per quanto riguarda il risarcimento del danno. La partecipazione al procedimento di mediazione è volontaria (art. 23a § 1).

Il procedimento di mediazione viene gestita da un mediatore assegnato tenuto a mantenere il segreto circa l’andamento del procedimento di mediazione (art. 178a).

Ricordati che il procedimento di mediazione non conclude il procedimento penale. Nel caso in cui però dovessi metterti d’accordo con la persona offesa dal reato, il tribunale terrà conto di questo fatto decidendo circa la commisurazione della pena (art. 53 § 3 della legge del 6 giugno 1997 – Codice penale, Gazzetta Ufficiale del 2024 posizione 17 e 1228).

**9. Hai il diritto di concordare il tipo di sanzione da applicare**

Nel corso delle indagini preliminari, nel caso in cui il limite inferiore della pena di reclusione applicabile per il reato che ti è stato contestato sia inferiore ai 3 anni, prima della presentazione dell’atto d’accusa, puoi concordare il tipo (la durata) della pena, ad esempio la durata della reclusione oppure di altre misure (ad esempio la durata di ritiro della patente di guida). In tale caso ti spetta la facoltà di prendere visione degli atti del procedimento. A questo punto non si eseguono ulteriori atti ed il pubblico ministero, anziché l’atto d’accusa, presenta al tribunale la richiesta di emissione della sentenza di condanna (art. 335 § 1 e 3). Il pubblico ministero può altresì allegare tale richiesta all’atto d’accusa (art. 335 § 2). Il tribunale può accogliere la richiesta se la persona offesa dal reato non si oppone (art. 343 § 2).

Nel corso del procedimento davanti al tribunale, prima che ti venga notificata la comunicazione relativa alla data dell’udienza, nel caso in cui il reato che ti è stato contestato sia punibile con la pena non superiore ai 15 anni di reclusione, puoi presentare la richiesta di emissione di una sentenza di condanna senza l’incidente probatorio (art. 338a). Il tribunale può accogliere la tua richiesta solo nel caso in cui il pubblico ministero e la persona offesa dal reato non si oppongano (art. 343a § 2).

Nel corso del procedimento davanti al tribunale, nel caso in cui il reato che ti è stato contestato sia punibile con la pena non superiore ai 15 anni di reclusione, puoi presentare la richiesta di emissione di una sentenza di condanna pure durante l’udienza però solo fino al momento di conclusione del primo interrogatorio di tutti gli accusati. Il tribunale può accoglierla solo qualora il pubblico ministero esprima il proprio consenso e la persona offesa dal reato non si opponga. Qualora tu abbia bisogno di un difensore, e non abbia un difensore di fiducia, il tribunale, su tua richiesta, può assegnarti un difensore d’ufficio (art. 387).

|  |
| --- |
| Ricordati, se hai concordato la durata della pena ed il tipo di altre misure, ed il tribunale ha emesso la sentenza conforme alle tue aspettative, non puoi di seguito contestare al tribunale errori negli accertamenti dei fatti e la non proporzionalità evidente della pena, della misura penale, del compenso oppure l’applicazione ingiusta oppure la mancata applicazione della misura di sicurezza, della confisca oppure di un’altra misura connessa con il contenuto dell’accordo fatto (art. 447 § 5). |

**10. Partecipazione alla procedura accelerata**

I capi d’accusa contestati a te possono essere esaminati dal tribunale nell’ambito della procedura accelerata. È una modalità particolare prevista dalla legge che ti permette, in alcuni casi, di partecipare agli atti davanti al tribunale per teleconferenza. La polizia ti consegnerà a questo punto la copia della richiesta di esame della causa e ti darà a disposizione copie dei documenti del materiale probatorio trasmesso al tribunale (art. 517b § 2a ed art. 517e § 1a), e tu non verrai accompagnato/accompagnata al tribunale.

Quando partecipi alla procedura per teleconferenza:

1) nel luogo in cui ti trovi, agli atti partecipa il tuo difensore, se nominato, e l’interprete. L’interprete sarà presente se non conosci la lingua polacca oppure se sei una persona sorda oppure muta, e non è sufficiente comunicare per iscritto, nonché nel caso in cui sia necessario tradurre in lingua polacca un documento redatto in lingua straniera, oppure in lingua straniera un documento redatto in lingua polacca, oppure prendere conoscenza del contenuto della prova assunta (art. 517b § 2c e 2d);

2) puoi presentare domande e dichiarazioni nonché eseguire atti esclusivamente in forma orale, con la loro successiva annotazione nel verbale. Verrai informato/informata dal tribunale del contenuto di tutte le memorie pervenute agli atti dal momento di invio della domanda di esame della causa al tribunale. Nel caso in cui tu lo richieda, il tribunale leggerà il loro contenuto. Le memorie che non potevano essere trasmesse al tribunale possono essere lette durante l’udienza (art. 517ea § 1 e 2).

|  |
| --- |
| Nella procedura accelerata la domanda di redazione e di notifica della motivazione scritta della sentenza la puoi presentare per iscritto **entro 3 giorni** dalla data di pubblicazione della sentenza oppure della sua notifica (qualora la legge preveda la sua notifica). La domanda la puoi presentare anche in forma orale, con la successiva annotazione nel verbale dell’udienza oppure della seduta (art. 517h § 1).  Hai 7 giorni dalla data della notifica della sentenza con la motivazione per l’eventuale presentazione dell’appello (art. 517h § 3). |

Anche se, **nella veste di indiziato** non sei obbligato a provare la tua innocenza né fornire prove a tuo svantaggio (art. 74 § 1), però:

**1. Sei obbligato a sottoporti agli esami:**

1) ispezioni ed esami che non comportano violazione dell’integrità del corpo, prelievo delle impronte digitali, scatto di fotografie e ricognizione da parte di altre persone (art. 74 § 2 punto 1);

2) esami psicologici e psichiatrici nonché esami che comportano esecuzione di interventi sul corpo, ad eccezione di quelli chirurgici, a condizione che ciò non comporta rischio alla salute, nel caso in cui gli esami siano necessari (in particolare il prelievo di sangue, di capelli oppure delle secrezioni dell’organismo, ad esempio della saliva); gli esami devono essere eseguiti da un operatore sanitario autorizzato a tale fine (art. 74 § 2 punto 2);

3) prelievo da parte dell’ufficiale di polizia oppure da parte di un’altra persona autorizzata, del tampone buccale, se risulta necessario e non comporta rischio alla salute (art. 74 § 2 punto 3).

Se non adempi a tali doveri puoi essere fermato/fermata e soggetto/soggetta all’accompagnamento forzato, sarà possibile altresì usare nei tuoi confronti, nella misura necessaria, la forza fisica oppure misure tecniche volte a neutralizzare (art. 74 § 3a).

**2. Sei obbligato a comparire su convocazione, informare del luogo di soggiorno ed indicare indirizzi ai fini di notifiche**

Devi comparire su ogni convocazione della persona che svolge il procedimento ed informarla del cambiamento dei tuoi recapiti (ad esempio del numero di telefono, dell’indirizzo di posta elettronica). Quando intendi cambiare il luogo di soggiorno per più di 7 giorni, tra cui anche a causa di privazione della libertà, devi comunicarlo all’organo che svolge il tuo procedimento. Se non lo fai, puoi essere fermato/fermata e soggetto/soggetta all’accompagnamento forzato (art. 75 § 1 e 2).

Se non rimani in territorio nazionale e in nessuno stato dell’Unione Europea, devi indicare un destinatario (persona oppure istituzione) ai fini di notifiche in territorio nazionale oppure in un altro stato dell’Unione Europea (art. 138).

Nel caso in cui tu abbia cambiato il luogo di residenza oppure di soggiorno, tra cui a causa di privazione della libertà nell’ambito di un altro procedimento, oppure l’indirizzo di casella postale, devi comunicare l’indirizzo nuovo (art. 139).

|  |
| --- |
| Se non informi la persona che svolge il procedimento del destinatario ai fini delle notifiche, del cambio del tuo indirizzo di residenza, di soggiorno oppure della casella postale, le lettere inviate all’indirizzo precedente verranno trattate come notificate. |

Nel caso in cui la lettera non possa essere notificata alle tue mani, consegnata ad una persona adulta della tua famiglia oppure alla tua casella postale, la lettera:

1) verrà lasciata nell’ufficio postale più vicino di un determinato operatore – in caso di lettere inviate per posta;

2) verrà lasciata alla stazione di Polizia più vicina oppure all’ufficio comunale di riferimento – in caso di lettere inviate con una modalità diversa.

|  |
| --- |
| La persona che provvede alla notifica metterà nella tua casella postale, sulla porta oppure in un altro posto visibile, l’informazione relativa alla lettera lasciata. Da quel momento hai 7 giorni per ritirarla. Se non lo fai, la persona che provvede alla notifica ti avviserà un’altra volta. Se non ritiri la lettera, essa verrà ritenuta notificata (art. 133 § 2). |

**3. Sei obbligato a giustificare la tua assenza durante l’interrogatorio**

Se sei stato/a convocato/a a comparire e non puoi venire a causa di una malattia, devi giustificare la tua assenza. A tal fine devi andare dal medico legale perché solo tale medico può rilasciare il certificato riconosciuto come giustificazione. Altri certificati oppure attestati medici non verranno riconosciuti come giustificazione (art. 117 § 2a).

In altre situazioni è possibile che l’atto non venga eseguito alla tua assenza se giustifichi debitamente la mancata comparizione e richiederai che l’atto non venga eseguito senza di te (art. 117 § 2).

Se sei cittadino polacco e rimani all’estero e se sei d’accordo, puoi essere interrogato/interrogata dal console (art. 26 comma 1 punto 2 e comma 2 della legge del 25 giugno 2015 – Diritto consolare, Gazzetta Ufficiale del 2023 posizione 1329). In tal caso non si applicano le disposizioni relative all’obbligo di comparizione e alle relative conseguenze.

**Devi sapere che:**

**Perizia psichiatrica legale**

Il pubblico ministero può ordinare l’esame del tuo stato psichico.

Il pubblico ministero può chiedere a due medici psichiatri di esaminarti e di dire che cosa pensano circa il tuo stato psichico. I medici assegnati dal pubblico ministero sono periti. Loro possono chiedere al pubblico ministero di permettere pure ad altri medici di pronunciarsi circa il tuo stato di salute. Il pubblico ministero può chiedere che, oltre ai medici psichiatri, si pronunci il sessuologo, nel caso in cui la valutazione del tuo comportamento sia legato a certi problemi della sfera sessuale (art. 202 § 1-3).

Il pubblico ministero oppure il tribunale può altresì chiedere che ti esamini uno psicologo. Lo può anche chiedere ai medici, ad esempio allo psichiatra, per valutare se è necessario esaminare il tuo stato psichico (art. 215).

I periti non possono essere coniugati tra di loro né avere un altro tipo di rapporto che possa suscitare dubbi circa la loro autonomia (art. 202 § 4).

La perizia dei periti deve contenere affermazioni che riguardano sia la capacità di intendere e di volere nel momento di commissione dell’atto contestato, che il tuo stato di salute mentale attuale, ed in particolare affermazione se lo stato è tale da permettere la tua partecipazione al procedimento e la gestione della difesa in maniera autonoma e ragionevole, e se necessario, anche l’affermazione relativa alle circostanze di cui all’art. 93b del Codice penale (art. 202 § 5).

**Anamnesi sociale**

In caso di necessità, ed in particolare quando è necessario stabilire i dati relativi alle tue caratteristiche e condizioni personali nonché lo stile di vita vissuta finora, il tribunale, e nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, può richiedere che l’assistente sociale oppure un altro soggetto autorizzato in base alle disposizioni separate, ed in casi particolarmente motivati – la Polizia, facciano l’anamnesi sociale relativa a te

L’esecuzione dell’anamnesi sociale è obbligatoria:

1) nell’ambito di cause relative a crimini;

2) se nel momento di commissione dell’atto non avevi 18 anni compiuti;

3) se nel momento dell’atto non avevi 21 anni compiuti, e ti è stata contestata la commissione di un delitto doloso contro la vita.

Se non hai dimora fissa in territorio nazionale, l’anamnesi sociale può essere saltata.

L’esito dell’anamnesi sociale deve contenere in particolare:

1) dati della persona che esegue l’anamnesi;

2) il tuo nome e cognome;

3) una descrizione breve della tua vita vissuta finora e informazioni dettagliate relative al tuo ambiente, tra cui quello familiare, scolastico oppure professionale, ed inoltre informazioni relative al tuo stato patrimoniale e fonti di guadagno;

4) informazioni relative al tuo stato di salute, nonché all’abuso di alcol, di sostanze stupefacenti, sostanze sostitutive oppure sostanze psicotrope da parte tua;

5) osservazioni proprie e conclusioni della persona che esegue l’anamnesi, in particolare relative alle tue caratteristiche e condizioni personali nonché allo stile di vita vissuta finora.

La persona che fa l’anamnesi può, solo su richiesta del tribunale, e nel corso delle indagini preliminari – del pubblico ministero, riferire i dati riguardanti persone che hanno fornito informazioni nell’ambito dell’anamnesi sociale.

Le persone che hanno fornito informazioni nell’ambito dell’anamnesi sociale possono, in caso di necessità, essere interrogate nella veste di testimoni.

La Polizia è obbligata a prestare alla persona che fa l’anamnesi assistenza all’esecuzione dei compiti connessi con l’anamnesi sociale per garantirle sicurezza.

La persona nominata all’esecuzione dell’anamnesi sociale può essere esclusa dall’esecuzione dell’atto. Lo decide il tribunale, e nel corso delle indagini preliminare – il pubblico ministero; in tale caso si applicano rispettivamente le disposizioni relative all’esclusione del giudice (art. 214).

**Misure cautelari**

Nella procedura penale polacca possono essere applicate diverse misure volte ad impedire ostruzione del processo penale (misure cautelari).

Abbiamo una misura cautelare di carattere detentivo – arresto provvisorio che viene applicato solo dal tribunale.

L’arresto provvisorio non viene applicato quando altre misure cautelari sono sufficienti, ad esempio l’obbligo di presentazione alla Polizia, il quale costituisce misura non detentiva (art. 257 § 1).

Il tribunale può sostituire l’arresto provvisorio con garanzia patrimoniale nel caso in cui essa venga pagata entro una determinata scadenza. È possibile chiedere al tribunale di posticipare la scadenza (art. 257 § 2).

Il tribunale può non applicare l’arresto provvisorio nel caso in cui:

1) lo stesso possa essere pericoloso per la tua vita o per la tua salute;

2) lo stesso possa causare delle conseguenze particolarmente gravi per te oppure per la tua famiglia immediata.

Il tribunale non applica l’arresto provvisorio, nel caso in cui:

1) nei tuoi confronti possa essere inflitta la pena detentiva con la sospensione condizionale o più lieve;

2) il reato che ti è stato contestato è punibile con la pena detentiva di durata inferiore a un anno.

In tali casi il tribunale può applicare l’arresto provvisorio quando ti nascondi, non ti presenti con ostinazione su convocazione, oppure ostacoli in un’altra maniera illecita il procedimento, oppure non è possibile stabilire l’identità dell’accusato, oppure esiste una probabilità alta di applicazione di una misura cautelare consistente in sistemazione dell’autore del reato in un’istituzione chiusa (art. 259).

Quando non hai 18 anni compiuti, e il tribunale applica nei tuoi confronti l’arresto provvisorio, non starai nella stessa cella con le persone adulte. Solo in caso di circostanze particolari può capitare che nella tua cella ci stia una persona adulta. La relativa decisione verrà presa dall’amministrazione della casa circondariale o del carcere, tenendo conto dei seguenti aspetti:

1) la necessità di separare le persone tratte in arresto provvisorio dai condannati;

2) la necessità di separare i detenuti di categoria particolare, ad esempio gli ex agenti dei servizi;

3) la necessità di garantire ordine e sicurezza nel carcere;

4) ordini medici, psicologici e relativi alla riabilitazione;

5) la necessità di creare un’atmosfera adeguata tra persone tratte in arresto provvisorio

6) la necessità di prevenire l’autoaggressione e la commissione dei reati nel corso dell’arresto provvisorio;

7) indicazioni dell’organo, nell’ambito del procedimento del quale sei stato tratto in carcere.

Regole simili si applicano anche durante il convoglio (art. 212 della legge del 6 giugno 1997 – Codice penale esecutivo, Gazzetta Ufficiale del 2024 posizione 706).

Invece di applicare l’arresto provvisorio, il tribunale oppure il pubblico ministero possono applicare:

1) la garanzia patrimoniale il che significa che tu, nella veste di accusato, oppure un’altra persona, dovete versare denaro su un determinato conto, dare oggetti in pegno oppure costituire ipoteca su una casa (art. 266);

2) la garanzia del datore di lavoro oppure della direzione della scuola oppure dell’ateneo o di un altro gruppo, il che significa che le persone garantiscono che tu, nella veste di accusato, comparirai su ogni convocazione e non ostacolerai lo svolgimento del procedimento (art. 271);

3) la garanzia personale, il che significa che qualche persona importante e riconosciuta, ad esempio un deputato, senatore oppure sindaco, o qualche altra persona affidabile promette che tu, nella veste di accusato, comparirai su ogni convocazione e non ostacolerai lo svolgimento del procedimento (art. 272);

4) sorveglianza della Polizia, il che significa che nella veste di accusato, avrai vari obblighi, ad esempio l’obbligo di presentarsi alla questura oppure al commissariato di Polizia in una data imposta. Può essere imposto nei tuoi confronti anche il divieto di lasciare un determinato luogo di soggiorno, l’obbligo di comunicare al pubblico ministero oppure alla Polizia l’intenzione di partire nonché la data di rientro, il divieto di contattare le persone offese dal reato oppure altre persone, il divieto di avvicinarsi alle determinate persone ad una determinata distanza, ad esempio non inferiore a 100 metri, il divieto di permanenza in determinati luoghi, ad esempio nei posti dove è presente la persona offesa dal reato, nonché possono essere imposte altre limitazioni della tua libertà, necessarie ai fini di sorveglianza (art. 275);

5) l’obbligo di lasciare il locale e il divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato ad una determinata distanza, nel caso in cui ti sia stato contestato il reato commesso con violenza ai danni della persona con cui abitavi (art. 275a);

6) la sospensione di esercizio di un ufficio oppure di una professione oppure l’obbligo di astenersi da una determinata attività. Questo può riguardare ad esempio lo svolgimento dell’attività economica (ad esempio produzione di materiali pericolosi) oppure esercizio della professione dell’avvocato. A volte devi astenerti dalla conduzione di un determinato tipo di veicoli oppure non puoi partecipare agli appalti pubblici (art. 276);

7) il divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato ad una determinata distanza, il divieto di contatti oppure il divieto di pubblicazione, tra cui attraverso i sistemi informatici oppure le reti di telecomunicazioni, di contenuti atti a nuocere ai beni giuridicamente tutelati della persona offesa dal reato, quando sei accusato del reato commesso nei confronti del membro del personale medico in riferimento alle attività di assistenza medica eseguite da quest’ultimo, oppure nei confronti della persona coadiuvante il personale medico in riferimento all’esecuzione delle attività, il che significa che il tribunale oppure il pubblico ministero può applicare tale misura ad esempio quando hai picchiato un paramedico quando cercava di aiutarti. La stessa misura può essere applicata quando sei stato accusato della persecuzione persistente, ovvero stalking, a causa di mestiere esercitato dalla persona offesa dal reato (art. 276a);

8) il divieto di lasciare la Polonia con il divieto di rilascio del passaporto oppure di un altro documento che autorizza all’attraversamento dei confini oppure con il divieto di consegna di tale documento (art. 277).

**Indagini preliminari**

Nel corso dell’investigazione oppure delle indagini, agli atti a cui partecipi può essere presente il tuo rappresentante legale (genitore oppure tutore) oppure la persona che si prende cura di te.

Puoi indicare un’altra persona maggiorenne da stare insieme a te durante gli atti. Lo puoi fare quando non hai genitori oppure tutori oppure quando il pubblico ministero ritiene che loro non debbano partecipare a tali atti (art. 299b).

**Udienza**

Le udienze nei processi penali sono pubbliche, il che significa che ci può essere presente il pubblico (persone estranee oppure conosciute che osserveranno l’andamento dell’udienza) (art. 355).

Il tribunale può escludere il carattere pubblico dell’udienza qualora l’udienza pubblica possa:

1) causare disturbo della quiete pubblica;

2) offendere i buoni costumi;

3) rivelare informazioni che a causa di un interesse importante dello stato devono essere tenute segrete;

4) violare l’interesse privato importante.

|  |
| --- |
| Il tribunale può anche escludere il carattere pubblico nel caso in cui, almeno uno degli accusati non abbia 18 anni compiuti oppure per l’interrogatorio del testimone che non ha 15 anni compiuti, e su richiesta della persona che ha presentato la domanda del perseguimento penale. |

Qualora il pubblico ministero si opponga all’esclusione del carattere pubblico, l’udienza è pubblica (art. 360).

Il tribunale può escludere il carattere pubblico dell’udienza interamente oppure parzialmente, il che significa che all’udienza non sarà presente il pubblico però puoi indicare due persone maggiorenni che osserveranno l’udienza. Pure il pubblico ministero ed altri partecipanti del processo potranno indicare, ciascuno di loro, due persone. Nel caso in cui ci siano più accusatori oppure accusati, ciascuno di loro può richiedere che nella sala delle udienze venga lasciata una persona indicata da loro.

Durante gli atti con la partecipazione della persona offesa dal reato svolti in udienza a porte chiuse, può essere presente una persona indicata da quest’ultima.

In caso di timore di divulgazione di informazioni classificate con la clausola “segreto” oppure “segretissimo”, la partecipazione delle persone non sarà possibile.

In caso di esclusione del carattere pubblico, il presidente del collegio può permettere che delle singole persone siano presenti all’udienza (art. 361).

Come accusato hai il diritto di partecipare all’udienza. Il presidente del collegio oppure il tribunale possono ritenere che la tua presenza sia obbligatoria (art. 374 § 1).

|  |
| --- |
| Non hai 18 anni compiuti e quindi l’udienza e la seduta riguardante la tua causa possono svolgersi con esclusione del carattere pubblico (art. 360 § 1). |

Alla seduta oppure all’udienza può essere presente il tuo rappresentante legale (genitore oppure tutore) oppure persona che si prende cura di te.

Puoi indicare al tribunale un’altra persona maggiorenne che vuoi che stia insieme a te durante la seduta oppure l’udienza. Lo puoi fare quando non hai genitori oppure tutori oppure quando il tribunale decide che loro non debbano partecipare alla seduta oppure all’udienza.

Nel caso in cui il tribunale decida che neppure la persona maggiorenne che hai indicato debba partecipare alla seduta oppure all’udienza, assegnerà un ufficiale speciale denominato assistente familiare perché sia presente alla seduta oppure all’udienza (art. 76a).

**Ruolo degli organi processuali**

Nel corso delle indagini preliminari il procedimento viene svolto dal pubblico ministero, dalla Polizia e da altri organi.

Nel procedimento giudiziario, dipendentemente dalla fase, la causa viene esaminata dal tribunale distrettuale, dal tribunale regionale, dalla corte d’appello oppure dalla Corte Suprema.

|  |
| --- |
| **Se qualcosa non ti è chiaro oppure hai bisogno di più dettagli, puoi chiederlo sempre alla persona che svolge il tuo procedimento. La persona è obbligata a spiegarti i tuoi diritti e doveri in modo completo e comprensibile.** |